



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti**Ufficio Gare**

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444**F** +39 0461 496422**pec** serv.appalti@pec.provincia.tn.it**@** serv.appalti@provincia.tn.it**web** www.appalti.provincia.tn.it

PER SITO

AT 76417-1955-2018

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

NOTA DI CHIARIMENTO N. 6

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE (LOTTI 1, LOTTO2, LOTTO 3).

Con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, si forniscono i chiarimenti di seguito esposti anche sulla base di quanto comunicato dal Servizio Gestione degli impianti, per quanto di competenza:

QUESITO 58

Per fare un calcolo corretto del costo del personale, non ribassabile, si chiede gentilmente di mettere a disposizione il contratto di secondo livello provinciale, così come indicato nell'art. 20 c. II del CSA. In attesa di un Vostro gradito riscontro, l'occasione è gradita per porgere
Distinti saluti.

RISPOSTA 58

Si provvede a pubblicare sulla piattaforma SAP-SRM il *Contratto Collettivo per i lavoratori operanti nel settore del trattamento acque reflue* di data 8 maggio 2013 e relativo *Accordo economico normativo* di data 13 dicembre 2017.

QUESITO 59

Visto il disciplinare di gara a pag. 16 lettera e) Possesso di un laboratorio chimico accreditato Accredia per i parametri relativi alle analisi sulle acque reflue, che può essere anche oggetto di avvalimento, e visto il Capitolato Speciale d'Appalto art. 3 pag. 18, comma VIII) che cita: "l'I.C. è inoltre tenuta ad allestire sul territorio della provincia di Trento una propria sede operativa e un proprio laboratorio chimico-biologico, dotato delle apparecchiature necessarie ad eseguire le analisi chimiche e biologiche prevista dell'art.68, per tutti gli impianti del Bacino in gestione all'I.C.; il laboratorio sito sul territorio della provincia di Trento presso il quale dovranno essere esperite le analisi, dovrà essere accreditato ACCREDIA per tutti i parametri previsti all'art.68 entro 18 mesi dalla data di consegna delle opere di cui la presente art. 46; in caso di ritardo sull'accreditamento del laboratorio verrà applicata la penalità prevista all'art.29; l'I.C. è tenuta ad eseguire le campagne di confronto con il laboratorio dell'E.A. quando da questo richieste".

In considerazione del limitatissimo numero di laboratori attualmente accreditati presso Accredia, presenti all'interno della provincia di Trento ed, in generale, del ridotto numero di laboratori, anche non accreditati Accredia, presenti sempre all'interno del territorio provinciale, si chiede se sia ammessa, in deroga a quanto prescritto nel CSA, art. 3, comma VIII, la partecipazione alla gara indetta, pur allestendo un laboratorio nella provincia di Trento (da utilizzarsi per eseguire le analisi più comuni), lasciando la facoltà, al concorrente, nel rispetto della qualità e del numero di analisi richieste, di svolgere materialmente, alcune analisi, in laboratori già accreditati Accredia, presenti ad una distanza massima di 60 km dai confini della provincia stessa.

RISPOSTA 59

Il "*Possesso di un laboratorio chimico accreditato Accredia per i parametri relativi alle analisi sulle acque reflue*" è un requisito di partecipazione ai sensi del paragrafo 7.3, e nessuna prescrizione è stabilita relativamente all'ubicazione del laboratorio medesimo.

In ordine invece alla previsione del CSA, art. 3 comma VIII si vedano le modifiche apportate al Capitolato, segnalate nella nota di chiarimento n. 4 dd. 5 marzo 2019 pubblicata sul sito internet istituzionale e sul sistema SAP SRM. la nuova formulazione.

QUESITO 60

Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) pag. 49, Art. 22, comma III: si chiede di Indicare, con riferimento alla scheda elenco del personale ed oneri aggiuntivi del personale (omissis) facente parte della documentazione di gara, quali sono gli addetti a tempo pieno e gli addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, nonché le mansioni e/o qualifica degli stessi (ciò anche In forza di quanto previsto dal CSA, pag. 49, art. 22. comma IV).

RISPOSTA 60

Con Nota di chiarimento n. 4 di data 5 marzo 2019, si è provveduto a pubblicare all'interno della piattaforma SAP-SRM le nuove tabelle "Scheda elenco del personale e oneri aggiuntivi del personale", una per ciascun lotto, con tutte le informazioni necessarie per la formalizzazione dell'offerta.

QUESITO 61

CSA. pag. 100, Comma II, (omissis) per tutta la durata del turno di lavoro: si chiede conferma che con quanto riportato si intende la costante presenza contemporanea di due addetti, di cui almeno uno tecnico elettromeccanico, nella fascia oraria 06:00 - 21:00, che eseguiranno quanto prescritto nel CSA pagg. 100-101, punto 2.

RISPOSTA61

L'art. 54 punto 2. comma II descrive la presenza minima di n. 2 addetti per l'erogazione delle prestazioni richieste nei giorni non lavorativi nella misura di cui alla tabella 54.3 (pagg.100-101) e in base alla classe dell'impianto. Al fine del calcolo delle prestazioni minime per gli operai così come definito nella tabella 54.3, non saranno prese in considerazione eventuali ore o frazioni di ore effettuate da un unico operatore o prestate da più di due operai contemporaneamente, senza la necessaria autorizzazione rilasciata dall'E.A. (previa verifica della conoscenza dell'impianto); non saranno conteggiate prestazioni dell'operaio qualificato in sostituzione dell'operaio specializzato; non saranno conteggiate le prestazioni dell'operaio qualificato eseguite congiuntamente con un altro operaio qualificato, senza la presenza contemporanea di un operaio specializzato o di un tecnico o di un manutentore.

QUESITO 62

CSA, pag. 107, tabella 55.3: l'impegno semestrale, in ore, relativo al controllo dei punti di misura dell'operaio qualificato e dell'operaio specializzato, non concorda con numero delle visite o con la durata delle stesse. Si chiede quali siano i valori corretti.

RISPOSTA 62

La prestazione minima richiesta per il controllo dei punti di misura su collettore è rappresentata correttamente nella tab. 55.3. La durata minima della visita deve essere di 0,5 ore per tutti gli addetti, deve essere rispettata la frequenza minima di visita e il monte ore semestrale. Si espone a titolo esemplificativo la prestazione minima richiesta per l'operaio qualificato per i controlli dei punti di misura: almeno una volta al mese dovrà effettuare una visita di minimo 30 minuti e sommando tutte le prestazioni del semestre dovrà aver erogato 3,5 ore complessive.

QUESITO 63

Si chiede se per il trattamento della FORSU verrà corrisposto al gestore una quota della tariffa applicata da PAT e, se sì, a quanto ammonta annualmente detta quota.

RISPOSTA 63

Non è prevista la corresponsione di alcuna quota relativa al trattamento della FORSU al gestore del depuratore, essendo il corrispettivo di gestione del comparto valutato all'interno del compenso per la gestione del depuratore; il corrispettivo per il trattamento della FORSU è fatturato ai conferitori direttamente dall'E.A.

QUESITO 64

Visto il disciplinare di gara ed a quanto riportato a pag. 48 al punto 18.1 'Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e relativa tabella per la valutazione dell'offerta tecnica, si chiede:

- Se è possibile avere indicazione in merito alla disidratatrice mobile richiesta: in particolare se l'apparecchiatura da offrire deve essere commisurata alla sostituzione, in caso d'emergenza, delle macchine a servizio degli impianti più grandi, aventi grosse portate di fango da trattare.
- Se per bilance per la determinazione del peso dei mezzi, sono da intendersi la tipologia con struttura fissa, lasciando all'Ente Appaltante la decisione di dove posizionarle, oppure è possibile optare per tipologie meno invasive e più flessibili che rispettano comunque le richieste da capitolato dell'utilizzo delle celle di carico e acquisizione computerizzata della pesata.

RISPOSTA64

In merito alla disidratatrice mobile, trattandosi di macchina di riserva per fronteggiare temporaneamente eventuali emergenze (guasti, revisioni macchine esistenti, ecc.), è opportuno sia commisurata alla potenzialità degli impianti del Bacino di riferimento, in modo da garantire una sufficiente operatività; non sono previste altre indicazioni progettuali relative al dimensionamento o a specifiche tecnologiche.

In merito alle bilance per la determinazione del peso dei mezzi non sono previste indicazioni relative alla tipologia fissa o mobile delle stesse, per cui è possibile optare per entrambe, purché sia assicurata la possibilità di pesare anche un autoarticolato a pieno carico.

QUESITO 65

Con riferimento ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DELL'I.C. punto VIII. Per la valutazione degli oneri di allestimento del piccolo laboratorio si chiede di specificare quale depuratore può essere identificato a tale scopo per valutare i costi di adeguamento ed allestimento.

RISPOSTA65

Queste sono valutazioni che rimangono in carico all'I.C.

QUESITO 66

Si chiede se saranno riconosciuti i costi per le analisi aggiuntive di controllo sugli scarichi anomali o se sono a carico della I.C.

RISPOSTA 66

All'art. 68 del C.S.A. si prevede che qualunque ulteriore analisi aggiuntiva è a carico dell'I.C.

QUESITO 67

Con riferimento ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DELL'I.C. punto 33. Si chiede conferma che è a carico dell'I.C. l'acquisto delle attrezzature o quant'altro necessario (es. marche temporali per apposizione firma digitale, dispositivi di firma digitale, ecc.) per l'inserimento dei dati relativi al trasporto rifiuti mediante il software dedicato nella rete informatica dell'E.A.

RISPOSTA 67

si conferma l'onere a carico dell'I.C. come previsto all'art. 3 del C.S.A.

QUESITO 68

Con riferimento ART. 75 DOTAZIONE MINIMA DELL'I.C. Si chiede conferma che la dotazione minima richiesta dovrà essere presente presso gli impianti del bacino di gestione e resa sempre disponibile al personale e della squadra di reperibilità nei giorni festivi e dalla data di consegna degli impianti.

RISPOSTA 68

Le attrezzature minime dei cui all'art. 75 del C.S.A. devono necessariamente essere a disposizione del personale addetto alla gestione e della squadra di reperibilità.

QUESITO 69

Nel CSA non sono specificati gli interventi migliorativi e le relative apparecchiature installate dal precedente gestore. Si chiede quindi se gli oneri relativi alla conduzione/mantenimento delle implementazioni tecnologiche garantite dal precedente gestore (automazioni cicli alternati/intermittenza) debbano essere considerati a carico del IC o dell'EA (ad es. linee dati, contratti di aggiornamento software ed assistenza, ecc.). Se la risposta fosse " carico dell'I.C. " si chiede di specificare gli impianti oggetti di miglioramento ed eventuali costi aggiuntivi se non previsti dal CSA.

RISPOSTA 69

Le dotazioni degli impianti sono quelle che risultano al momento della consegna, indipendentemente da chi le abbia realizzate/fornite; tutte le implementazioni fornite dai precedenti gestori, rimangono in dotazione agli impianti e quindi di proprietà dell'E.A. come ogni altra apparecchiatura presente sui depuratori.

QUESITO 70

Con riferimento ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DELL'I.C punto 8: si chiede di confermare che tutte le operazioni di manutenzione della macchine complesse previste dal CSA (per esempio centrifughe, filtrazioni, deodorizzazioni, ecc...) che prevedono intervento di tecnici specializzati (per esempio: della stessa costruttrice) risultano completamente a carico dell'IC.

RISPOSTA 70

Si conferma l'onere a carico dell'I.C.

QUESITO 71

Con riferimento ART. 56 SQUADRA DI PRONTO INTERVENTO punto 2: si chiede di confermare che la squadra di pronto intervento possa essere composta da un tecnico elettromeccanico o personale addestrato in possesso di uno dei diplomi previsti al punto 1 comma IX dell'art. 54 e quindi che i collegamenti con il telecontrollo di cui al punto 2 dell'art. 54 potranno essere eseguiti dagli stessi.

RISPOSTA 71

I collegamenti con il telecontrollo di cui al punto 2. comma IV dell'art. 54 potranno essere eseguiti da personale appositamente addestrato e inquadrato nella figura di tecnico elettromeccanico, descritta al punto 1 comma XI dello stesso articolo.

QUESITO 72

Visto il disciplinare di gara e quanto riportato al paragrafo 15.1 a pag. 34 "Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici", in cui si indica che la Domanda di partecipazione è soggetta ad imposta di bollo di € 16.00 ogni 4 facciate, si chiede se nel conteggio delle facciate debbano essere compresi anche eventuali documenti e dichiarazioni che l'impresa ritiene di allegare al fine di rendere più completa la presentazione della Domanda di partecipazione (es. 'Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo', come indicato al paragrafo 15.3 del disciplinare di gara).

RISPOSTA 72

Si ribadisce quanto previsto al paragrafo 15.1 del disciplinare di gara e cioè che solo la domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A1/A2, è soggetta all'imposta di bollo.

QUESITO 73

Con riferimento al lotto 1 si chiede conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera "d) possesso di autorizzazione al recupero, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, sufficienti a trattare le quantità annue massime presunte pari a 10.000 t di rifiuto codice CER 190805 e CER 190604" si intenda posseduto anche qualora tale autorizzazione riguardi un impianto situato fuori dalla Provincia di Trento.

RISPOSTA 73

Si conferma.

QUESITO 74

Con riferimento al lotto 1 si chiede conferma che un Intermediario, di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, in possesso di tutti i requisiti generali e di idoneità prescritti dal disciplinare esclusivamente per gli intermediari, possa eseguire la prestazione secondaria sebbene sia privo del requisito di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali nella categoria 4 classe "C" e dell'autorizzazione al recupero sufficiente a trattare le quantità annue massime presunte pari a 10.000t di rifiuto codice CER 190805 e CER 190604.

RISPOSTA 74

Un operatore economico in possesso unicamente dei requisiti generali e di idoneità prescritti per gli intermediari, al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara, può partecipare alla gara, presentando altresì la documentazione prescritta nel medesimo paragrafo, ma non può eseguire la prestazione secondaria.

QUESITO 75

Con riferimento al lotto 1 si chiede conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera "d) possesso di autorizzazione al recupero, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, sufficienti a trattare le quantità annue massime presunte pari a 10.000 t di rifiuto codice CER 190805 e CER 190604" si intenda posseduto anche qualora tale autorizzazione riguardi un impianto di stoccaggio dei rifiuti.

RISPOSTA 75

Si conferma.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM (nella sezione "*documentazione appalto*").



IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

RP/PZ

Responsabile del procedimento:

